

Correzione

(Art. 58, cpv. 2, LParl)

Legge federale sul contratto d'assicurazione

Modifica del 17 dicembre 2004 (RU 2005 5245; RS 221.229.1)

Art. 3 cpv. 3

Invece di:

In caso di contratti collettivi che conferiscono un diritto diretto alle prestazioni a persone diverse dallo stipulante, l'assicuratore è tenuto ad informare tali persone sul contenuto essenziale, sulle modifiche e sullo scioglimento del contratto. L'assicuratore mette a disposizione dello stipulante la documentazione necessaria a tal fine.

Leggasi:

In caso di contratti collettivi che conferiscono un diritto diretto alle prestazioni a persone diverse dallo stipulante, questi è tenuto ad informare tali persone sul contenuto essenziale, sulle modifiche e sullo scioglimento del contratto. L'assicuratore mette a disposizione dello stipulante la documentazione necessaria a tal fine.

24 ottobre 2006

Commissione di redazione dell'Assemblea federale

